



# COMUNE DI ALÌ

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n. 45, CAP 98020 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

P. Iva 00399640838 codice Univoco UFUHC7

[protocollo@pec.comune.ali.me.it](mailto:protocollo@pec.comune.ali.me.it) - [sindaco@comunedi.ali.me.it](mailto:sindaco@comunedi.ali.me.it)

[www.comune.ali.me.it](http://www.comune.ali.me.it)

## COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### N. 9 DEL 30 / 09 /2020

**OGGETTO: Approvazione tariffe TARI 2020 – Conferma tariffe anno 2019, ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.L. n. 18/2020.**

L'anno **Duemilaventi**, il giorno **30** del mese di **Settembre** alle ore **21:30** e segg., nell'Aula Consiliare del Comune di Ali, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla 1° convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata a tutti i Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N.	NOMINATIVO	CARICA	Presenti	Assenti
01)	D'ANGELO SABINA	Consigliere	X	
02)	BOTTARI DOMENICO	Consigliere	X	
03)	BONURA GIUSEPPE	Consigliere	X	
04)	RANERI GIUSEPPE	Consigliere	X	
05)	BRIGUGLIO SERGIO	Consigliere		X
06)	BONARRIGO ANTONIA	Consigliere	X	
07)	TRIOLO FLORIANA	Consigliere		X
08)	FIUMARA PIETRO	Consigliere		X
09)	TRIOLO NATALINO	Consigliere	X	
10)	FIUMARA GIOVANNI	Consigliere		X

<b>Consiglieri: Assegnati n. 10</b>	<b>In carica n. 10</b>	<b>Presenti n. 6</b>	<b>Assenti n. 4</b>
-------------------------------------	------------------------	----------------------	---------------------

Risultato legale, ai sensi del comma 1, dell'art. 30 della L. R. 6 marzo 1986, n. 9, il numero degli intervenuti;

Assume la Presidenza del Consiglio il Presidente, la **Dott.ssa D'Angelo Sabina**;

Partecipa il Segretario Comunale, *Dott. Gaetano Russo*.

Presente in aula il Sindaco, *Ing. Natale Rao*, il Responsabile dell'Area Finanziaria, *Natale Satta*

Sono presenti in aula gli Assessori: \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/1990, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e dalla L.R. n. 30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere **favorevole**.

### LA SEDUTA E' PUBBLICA

Il **Presidente** illustra la proposta in discussione dando lettura del relativo dispositivo.

Il **Presidente** procede alla lettura della proposta di deliberazione posta a 4° punto dell'ordine del giorno, avente ad oggetto “**Approvazione tariffe TARI 2020 – Conferma tariffe anno 2019, ai sensi dell’art. 107, comma 5 del D.L. n. 18/2020.** Chiarisce che il Piano Finanziario è già stato approvato dall’Amministrazione. Si apre un breve dibattito dopo di che il Presidente accertato che non vi sono altri interventi o chiarimenti da riferire passa alla votazione espressa per alzata di mano, con 6 voti favorevoli su 6 presenti (unanimità)

Pertanto,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** l’esito della votazione come sopra riportato,

### **DELIBERA**

**DI APPROVARE** l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “**Approvazione tariffe TARI 2020 – Conferma tariffe anno 2019, ai sensi dell’art. 107, comma 5 del D.L. n. 18/2020.**”



# COMUNE DI ALÌ

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n. 45, CAP 98020 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

P. Iva 00399640838 codice Univoco UFUHC7

[protocollo@pec.comune.ali.me.it](mailto:protocollo@pec.comune.ali.me.it) - [sindaco@comunedi.ali.me.it](mailto:sindaco@comunedi.ali.me.it)

[www.comune.ali.me.it](http://www.comune.ali.me.it)

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: Approvazione tariffe TARI 2020 – Conferma tariffe anno 2019, ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.L. n. 18/2020.**

### PREMESSO:

- che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- che la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- che l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- che il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**CONSIDERATO** che l'approvazione delle tariffe annuali della TARI, disciplinata dall'articolo 1, commi da 641 a 668 e da 681 a 691, della L. 147/2013 e dal Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nella parte relativa alla TARI, è di competenza del Consiglio Comunale, che vi provvede, di norma, secondo quanto stabilito dal comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 e dal comma 169 dell'art. 1, della L. 296/2006, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal gestore e approvato dal Consiglio Comunale nel medesimo termine;

**PRESO ATTO**, in particolare, che l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette



all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

**RICHIAMATO** l'articolo 57 bis del D.L. n. 124/2019, convertito in Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, con il quale il legislatore ha introdotto il comma 683 bis dell'art. 1, della L. 147/2013, disponendo che: *"In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile (...)"*;

**RILEVATO** che la norma appena citata ha quindi previsto, in deroga alle disposizioni che sanciscono l'obbligo per i comuni di approvare le aliquote e le tariffe prima dell'approvazione del bilancio, che i Comuni avrebbero potuto approvare le Tariffe sui rifiuti anche oltre il termine di approvazione del bilancio, allo scopo di assegnare un lasso di tempo maggiore per l'elaborazione delle tariffe in base al nuovo metodo tariffario MTR introdotto dall'ARERA, Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, con propria Delibera n. 443 del 31 ottobre 2019.

**DATTO ATTO:**

- che per far fronte alle difficoltà operative determinate dall'epidemia Covid-19, il Governo ha adottato il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. *"Cura Italia"*), con cui è intervenuto anche relativamente alle scadenze dei Comuni in materia di Tariffe sui rifiuti, tenuto conto della complessiva situazione emergenziale;
- che con il comma 4 dell'articolo 107 del citato D.L. n. 18/2020, è stato modificato il termine di cui al sopra citato comma 683-bis dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, stabilendo il nuovo termine del 30 giugno 2020 entro cui i Comuni avrebbero potuto approvare le nuove tariffe MTR e quindi il PEF, giusta Delibera 443/19 ARERA, ricorrendone le condizioni;
- che, in particolare, con il comma 5, dello stesso articolo 107, è stato stabilito, in alternativa, che: *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;
- che la legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del D.L. n. 18/2020, ha confermato le disposizioni dell'art. 107, prorogando al 31 luglio il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- che il successivo Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, ha invece disposto l'abrogazione del comma 4 dell'art. 107 del D.L. n. 18/2020, avendo allineato i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI con il nuovo termine del 31 luglio 2020 previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per i Comuni che non vi avessero ancora provveduto;

**RICHIAMATE** le deliberazioni ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, e n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

**TENUTO CONTO** delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;



**DATO ATTO:**

- che l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;
- che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

**RITENUTO**, pertanto, in considerazione della situazione di eccezionale gravità economica e sociale dovuta all'emergenza Covid-19 e delle importanti conseguenze sugli equilibri economico-finanziari connessi al servizio di gestione dei rifiuti correlati proprio alla situazione epidemiologica, opportuno avvalersi della facoltà prevista dal legislatore con il comma 5 dell'art. 107 del D.L. 18/2020, deliberando dunque l'applicazione al 2020 delle tariffe TARI adottate per l'anno 2019, come approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 24/06/2019;

**DATO ATTO:**

- che il piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del P.E.F. 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari a partire dall'anno 2021;
- che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti dovrà trovare comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

**RICHIAMATO** il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nella parte relativa alla TARI (Capitolo D), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 10/09/2014, e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

**RICHIAMATO** il Decreto Legge n. 34/2020, recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, con il quale sono stati ulteriormente differiti i termini di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali al 30 settembre 2020;

**RICHIAMATO** l'art. 53 comma 16 della Legge n. 388/2000 il quale dispone che, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, "*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.*



360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

**RITENUTO**, sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, di procedere ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del D.L. 18/2020 (“Cura Italia”) e, salva ogni successiva modifica normativa al riguardo, ad approvare per l'anno 2020 le tariffe sui rifiuti adottate per l'anno 2019, relativamente alle categorie di tassazione individuate dalla Legge e dal Regolamento comunale TARI;

**RICHIAMATA** altresì la Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 26/03/2020, avente ad oggetto “Emergenza epidemiologica COVID-19. Differimento dei termini di pagamento dei tributi”, con la quale l'organo esecutivo comunale ha stabilito, i termini dei pagamenti di tutti i tributi locali, compresi i versamenti dei tributi locali concessi in forma rateizzata, che scadono nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da scadenza stabilita da norma o da regolamento per i tributi locali;

**CONSIDERATO:**

- che l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- che a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;
- che a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma



*15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

**RILEVATO** che le entrate derivanti dalla riscossione del tributo costituiscono parte integrante delle entrate tributarie del Comune, da evidenziare nel bilancio comunale così come le spese sostenute per l'esecuzione del servizio;

**CONSIDERATO** che la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha previsto che la riscossione della TARI potrà essere effettuata in numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;

**VISTO** l'art. 34 del Regolamento per la disciplina della I.U.C., nel quale sono stabilite le seguenti scadenze per il pagamento della TARI:

1° rata con scadenza 16 marzo 2020 -- nuova data di scadenza 30 maggio 2020 con pagamento entro 30 giugno 2020 (differimento ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 26/03/2020);

2° rata con scadenza 16 giugno 2020 -- data invariata (unica soluzione);

3° rata con scadenza 16 settembre 2020 -- data invariata;

4° rata con scadenza 16 dicembre 2020 -- data invariata.

**CONSIDERATO** altresì che, in funzione dei tempi per la composizione del ruolo anno 2020 (cancellazioni, inserimenti, riduzioni ecc.), la successiva lavorazione e l'invio ai contribuenti non si potranno osservare le scadenze fissate dal suddetto regolamento, con specifico riferimento alla prima rata, prevista entro il 31 maggio;

**ATTESA** la propria competenza a deliberare in merito al presente argomento, in relazione all'art. 42, comma 2, lett. a) e f) del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 1, comma 683 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**VISTO** il D. Lgs. n. 152/2006;

**VISTA** la delibera ARERA n. 443/19/R/rif. del 31/10/2019;

**VISTA** la delibera ARERA n. 158/2020

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, art. 1 comma 641 e segg.;

**VISTO** l'art. 107, comma 5 del D.L. n. 18/2020;

**VISTO** il vigente Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), nella parte relativa alla TARI (artt. da 25 a 38);

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

## **PROPONE**

- 1) **DI APPROVARE** le superiori premesse, che si intendono integralmente riportate nel presente deliberato.
- 2) **DI APPROVARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020 (“Cura Italia”), per l'anno 2020, le tariffe adottate per l'anno 2019, come riportate nell'elenco allegato al presente deliberato relativi rispettivamente alle utenze domestiche e non domestiche, costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

- 3) **DI DARE ATTO CHE** le tariffe applicate all'anno 2020 sono quelle relative all'anno 2019, così come approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 24/06/2019, secondo le disposizioni di cui alla Legge n. 147/2013.
- 4) **DI DARE ATTO CHE** il piano economico finanziario (P.E.F.) del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020, sarà approvato dal Consiglio Comunale entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari a partire dall'anno 2021.
- 5) **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite il Portale del Federalismo Fiscale ([www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it)) entro i termini previsti dalla normativa vigente.
- 6) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

**IL PROPONENTE**

**IL SINDACO**

*Ing. Natale Rao*



A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Natale Rao", written over the printed name "Ing. Natale Rao".





# COMUNE DI ALÌ

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n. 45, CAP 98020 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

P. Iva 00399640838 codice Univoco UFUHC7

[protocollo@pec.comune.ali.me.it](mailto:protocollo@pec.comune.ali.me.it) - [sindaco@comunediai.it](mailto:sindaco@comunediai.it)

[www.comune.ali.me.it](http://www.comune.ali.me.it)

## ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: Approvazione tariffe TARI 2020 – Conferma tariffe anno 2019, ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.L. n. 18/2020.**

**TARIFFE UTENZE DOMESTICHE TARI anno 2020.**

**(Conferma tariffe anno 2019 – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30/04/2016)**

Numero componenti nucleo familiare	Tariffa PARTE FISSA (al metro quadrato)	Tariffa PARTE VARIABILE (numero componenti n.f.)
1	€. 1,2175	€. 65,8191
2	€. 1,4286	€. 118,4748
3	€. 1,6234	€. 131,6394
4	€. 1,7533	€. 144,8028
5	€. 1,8020	€. 171,7898
6 o più	€. 1,7857	€. 179,0289



**IL RESPONSABILE  
DELL'AREA FINANZIARIA**

*Rag. Natale Satta*

**TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE TARI anno 2020 (Conferma tariffe anno 2019).****(Conferma tariffe anno 2019 – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30/04/2016)**

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Tariffa PARTE FISSA (al metro quadrato)</b>	<b>Tariffa PARTE VARIABILE (tipologia attività)</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€. 0,58599	€. 0,60507
2	Campeggi, distributori carburanti	€. 0,83385	€. 0,86382
3	Stabilimenti balneari	€. 0,49581	€. 0,5139
4	Esposizioni, autosaloni	€. 0,25542	€. 0,26307
5	Alberghi con ristorante	€. 0,75879	€. 0,78939
6	Alberghi senza ristorante	€. 0,63855	€. 0,66528
7	Case di cura e riposo	€. 0,66861	€. 0,69102
8	Uffici, agenzie, studi professionali	€. 1,18692	€. 1,23057
9	Banche ed istituti di credito	€. 0,33057	€. 0,34551
10	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta	€. 0,70614	€. 0,72999
11	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	€. 1,71279	€. 1,77003
12	Attività artigianali di tipo botteghe, falegnami, idraulico, fabbro, barbiere ecc.	€. 1,19448	€. 1,24128
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€. 0,68364	€. 0,68904
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€. 0,96912	€. 1,00116
15	Attività artigianali di produzione di beni specifici	€. 0,50337	€. 0,52353
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	€. 2,08098	€. 2,15901
17	Bar, caffè, pasticcerie	€. 1,6452	€. 1,70541
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€. 1,26963	€. 1,31481
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€. 1,60767	€. 1,66554
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€. 0,81882	€. 0,8487
21	Discoteche, night club	€. 0,76626	€. 0,79299

**IL RESPONSABILE  
DELL'AREA FINANZIARIA**  
*Rag. Natale Satta*





**PARERI AI SENSI DELL'ART. 12 LEGGE REGIONALE n. 30/2000**

\*\*\*\*\*

**ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:**

**OGGETTO: Approvazione tariffe TARI 2020 – Conferma tariffe anno 2019, ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.L. n. 18/2020.**

*Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere:  
**FAVOREVOLE.**

Alì, lì 29 SET. 2020

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria**

*Rag. Natale Satta*



\*\*\*\*\*

*Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

**APPONE**

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere:  
**FAVOREVOLE**

Alì, lì 29 SET. 2020

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria**

*Rag. Natale Satta*



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE

**F.to:Dott.ssa Sabina D'Angelo**

---

IL CONSIGLIERE ANZIANO

**F.to: Bottari Domenico**

---

IL SEGRETARIO COMUNALE

**F.to: Dott. Gaetano Russo**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune, per 15 giorni consecutivi al n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

(Ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009)

Alì, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**F.to: Dott. Gaetano Russo**

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30 / 09 /2020

- Ai sensi dell'art. 12, comma 1, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.
- Ai sensi dell'art. 12, comma 2, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.  
(Immediatamente Esecutiva)

Alì, 30/09/2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**F.to: Dott. Gaetano Russo**